



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAZZELLA e CASTELLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2026

Istituzione del Reddito di cura e tutela previdenziale
del *caregiver* familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene su una delle più rilevanti e persistenti criticità strutturali del sistema di *welfare* italiano: la condizione delle famiglie che assicurano, in modo continuativo e prevalente, l'assistenza a persone con disabilità grave o gravissima e a persone affette da malattie rare.

Nel nostro Paese, la cura a lungo termine è tuttora sostenuta in larga misura all'interno del contesto familiare, in assenza di un sistema pubblico pienamente in grado di garantire una presa in carico continuativa, integrata e universalistica delle persone non autosufficienti. Tale assetto determina un trasferimento implicito e strutturale di responsabilità dallo Stato alle famiglie, che si trovano a svolgere una funzione sostitutiva rispetto ai servizi pubblici, spesso senza un adeguato riconoscimento istituzionale e senza strumenti di sostegno economico, sociale e previdenziale coerenti con l'intensità del carico assistenziale sostenuto.

Questo modello, fondato su una delega silenziosa e non regolata della funzione di cura, produce conseguenze profonde e durature sulla vita dei *caregiver* familiari. Il cosiddetto *burden* di cura incide in modo significativo sulla condizione economica, lavorativa e sociale delle persone coinvolte, traducendosi frequentemente in rinunce occupazionali, riduzione o perdita del reddito, interruzioni delle carriere contributive, isolamento sociale e progressivo deterioramento del benessere psico-fisico. In molti casi, la scelta - spesso obbligata - di dedicarsi all'assistenza di un familiare comporta una marginalizzazione strutturale dal mercato del lavoro e una crescente esposizione a situazioni di fragilità economica.

La mancanza di un adeguato riconoscimento pubblico del lavoro di cura familiare contribuisce inoltre ad accentuare le disuguaglianze sociali e territoriali, poiché l'accesso a servizi, misure di sollievo e tutele varia sensibilmente in base al contesto regionale e alle risorse economiche dei singoli nuclei. Ne deriva un rischio concreto di impoverimento per le famiglie interessate e una compromissione della dignità delle persone assistite e di coloro che se ne prendono cura, in contrasto con i principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale e tutela dei diritti fondamentali.

Alla luce di tali criticità, il presente disegno di legge - composto da sei articoli - si propone di ricondurre l'attività di cura all'interno di un quadro chiaro di responsabilità pubblica, superando l'attuale frammentazione degli interventi e riconoscendo pienamente il valore sociale ed economico del lavoro di cura svolto in ambito familiare. L'obiettivo è quello di affermare un principio di corresponsabilità tra Stato e famiglie, attraverso l'introduzione di strumenti strutturali di sostegno economico e previdenziale, capaci di garantire maggiore equità, continuità di tutela e sicurezza sociale ai *caregiver* familiari.

Il disegno di legge intende così contribuire alla costruzione di un modello di *welfare* più giusto, inclusivo e solidale, che non lasci sole le famiglie di fronte alla disabilità e alla non autosufficienza, ma ne riconosca il ruolo centrale, sostenendolo in modo concreto e stabile nell'interesse dell'intera collettività.

Nello specifico, l'articolato è così strutturato:

L'articolo 1 introduce il Reddito di cura, una nuova prestazione economica erogata dall'INPS, finalizzata a sostenere in

modo strutturale l'attività di assistenza continuativa prestata a domicilio dai *caregiver* familiari. La misura riconosce esplicitamente la cura come attività di rilevanza pubblica e di interesse generale, superando l'approccio meramente assistenziale e affermando il valore sociale del lavoro di cura svolto all'interno delle famiglie.

Il beneficio è rivolto ai *caregiver* familiari che assistono, in regime di convivenza e in forma non professionale, persone con disabilità grave o gravissima o affette da malattie rare, e viene riconosciuto sulla base di criteri di accesso legati alla situazione economica del nucleo, attraverso l'ISEE. L'importo del Reddito di cura è erogato mensilmente e modulato in funzione dell'intensità dell'assistenza prestata e delle condizioni economiche del *caregiver*, entro una cornice finanziaria definita e monitorata. La norma chiarisce inoltre che la prestazione non concorre alla formazione del reddito imponibile né incide sul calcolo dell'ISEE, rafforzandone la funzione di sostegno specifico all'attività di cura.

L'articolo 2 affronta uno degli aspetti più critici della condizione dei *caregiver* familiari, ovvero la perdita o la discontinuità della copertura previdenziale dovuta alla rinuncia o alla riduzione dell'attività lavorativa. A tal fine, viene riconosciuta ai beneficiari del Reddito di cura una contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici per tutto il periodo di fruizione della prestazione. La disposizione riconosce il carattere continuativo e usurante dell'attività di cura, prevedendo l'accredito di contributi figurativi in misura rapportata al minimale contributivo dei lavoratori dipendenti. La tutela previdenziale è subordinata a requisiti coerenti con la natura dell'assistenza prestata, come la convivenza con la persona assistita e l'assenza di un'attività lavorativa a tempo pieno incompatibile. L'articolo disciplina inoltre il coordinamento con altre forme di contribuzione figurativa e chiarisce che tali

periodi rilevano esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, contribuendo anche al raggiungimento dei requisiti per eventuali misure di pensionamento anticipato.

L'articolo 3 disciplina il raccordo tra il riconoscimento dell'attività di cura svolta dal *caregiver* familiare e il quadro delle riforme recentemente introdotte in materia di disabilità e non autosufficienza. La disposizione mira ad assicurare che la determinazione dell'intensità dell'assistenza prestata e la conseguente graduazione del Reddito di cura avvengano in modo coerente con gli strumenti di valutazione e presa in carico previsti dai decreti legislativi 3 maggio 2024, n. 62, e 15 marzo 2024, n. 29. In particolare, nei casi in cui la persona assistita sia una persona con disabilità, la norma prevede che la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale individuino, ove presente, il *caregiver* familiare e il relativo carico assistenziale, espresso in termini di ore, quale elemento rilevante ai fini del riconoscimento e della graduazione del beneficio economico. Analogamente, nei casi in cui l'assistenza riguardi una persona anziana non autosufficiente, la valutazione multidimensionale unificata e il Progetto di assistenza individuale integrato (PAI) costituiscono lo strumento attraverso cui vengono definiti il *caregiver* e l'intensità dell'impegno di cura. La disposizione prevede inoltre una specifica procedura di integrazione qualora, al momento della domanda, il progetto di vita o il PAI risultino già adottati ma non riportino l'individuazione del *caregiver* o la quantificazione del carico assistenziale.

L'articolo 4 interviene sul piano dei servizi, prevedendo l'individuazione di prestazioni sociali e sociosanitarie essenziali destinate ai *caregiver* familiari, al fine di garantire un livello minimo e uniforme di tutela sull'intero territorio nazionale. La disposizione si colloca nel quadro dei livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto delle competenze costituzionali e dei vincoli di fi-

nanza pubblica, con l'obiettivo di ridurre le attuali disuguaglianze territoriali. Le prestazioni individuate mirano a rispondere in modo integrato ai bisogni dei *caregiver* e delle persone assistite, includendo interventi di sollievo, supporto domiciliare, formazione, sostegno psicologico, facilitazione dell'accesso ai servizi, conciliazione tra cura e lavoro, accompagnamento al reinserimento lavorativo e valorizzazione delle competenze maturate. L'attuazione delle misure è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle autonomie regionali e degli statuti speciali.

L'articolo 5 disciplina il coordinamento del Reddito di cura con gli altri strumenti di

sostegno già previsti dall'ordinamento, al fine di garantire chiarezza, equità e assenza di duplicazioni. La norma stabilisce espressamente la compatibilità del Reddito di cura con l'indennità di accompagnamento e con le prestazioni riconosciute alla persona con disabilità, nonché con i permessi e i congedi previsti dalla normativa vigente in materia di assistenza e lavoro. È inoltre prevista la compatibilità con l'Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito, chiarendo che il Reddito di cura non costituisce una misura di assistenza economica generale, ma un riconoscimento specifico dell'attività di cura svolta. Eventuali ulteriori modalità di coordinamento sono demandate a successivi decreti ministeriali, nel rispetto della finalità propria della misura.

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Reddito di cura)

1. Al fine di sostenere economicamente l'attività di assistenza continuativa prestata a domicilio in favore di persone con disabilità grave o gravissima nonché affette da malattie rare, quale attività di rilevanza pubblica o di interesse generale, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la prestazione denominata « Reddito di cura ».

2. Il Reddito di cura è riconosciuto ai *carer* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, in via continuativa, non professionale e in regime di convivenza, prestano attività di cura e assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità grave o gravissima, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, nonché affette da malattie rare.

3. Il *caregiver* familiare deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, in corso di validità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a euro 40.000.

4. Il Reddito di cura è erogato dall'INPS con cadenza mensile, in misura compresa tra euro 600 ed euro 1.200, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'intensità dell'assistenza prestata e

alla situazione economica del *caregiver* familiare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Il decreto di cui al primo periodo assicura che il contributo sia riconosciuto nella misura piena, pari a 1.200 euro, ai soggetti con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La misura del contributo è progressivamente ridotta al crescere del valore dell'ISEE, secondo criteri di gradualità e proporzionalità.

5. Il Reddito di cura non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. L'INPS provvede all'erogazione della prestazione nel limite della dotazione finanziaria pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa. L'Istituto provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa e comunica periodicamente i relativi esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa, l'INPS non adotta ulteriori provvedimenti concessori.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande;

b) i criteri di priorità nell'accesso alla prestazione;

c) la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio;

d) le modalità di erogazione e di eventuale sospensione o revoca del Reddito di cura.

Art. 2.

(Tutela previdenziale dei caregiver familiari beneficiari del Reddito di cura)

1. Ai soggetti beneficiari del Reddito di cura è riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione, una copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, in considerazione del carattere continuativo e usurante dell'attività di cura svolta.

2. I contributi figurativi di cui al comma 1 sono accreditati dall'INPS nella misura corrispondente al minimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, rapportato ai mesi di effettiva fruizione del Reddito di cura.

3. Il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del comma 1 è subordinato:

a) alla convivenza anagrafica con la persona assistita;

b) alla prestazione continuativa dell'attività di cura e assistenza, attestata secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7;

c) all'assenza di attività lavorativa a tempo pieno incompatibile con l'assistenza continuativa.

4. I periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi del presente articolo:

a) non sono cumulabili con altra contribuzione figurativa riconosciuta a qualunque titolo per i medesimi periodi;

b) sono cumulabili con periodi di lavoro a tempo parziale compatibili con l'attività di assistenza.

5. La contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi del presente articolo non dà luogo a prestazioni previdenziali autonome, ma ri-

leva esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. I periodi di contribuzione figurativa derivanti dalla fruizione del Reddito di cura concorrono prioritariamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dall'ordinamento, anche ai fini dell'accesso a eventuali misure di pensionamento anticipato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa;

b) i criteri di verifica della continuità dell'assistenza;

c) le ipotesi di sospensione o revoca della tutela previdenziale.

Art. 3.

(Raccordo con la riforma in materia di disabilità e non autosufficienza)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il riconoscimento dell'attività di cura e assistenza continuativa prestata dal *caregiver* familiare e la determinazione dell'intensità dell'assistenza di cui all'articolo 1, comma 4, sono raccordati con gli strumenti di valutazione e di presa in carico previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

2. Nei casi in cui la persona assistita sia persona con disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto legislativo individuano, ove presente, il *caregiver* familiare nonché il relativo carico assistenziale, espresso in termini di ore, ai fini del riconoscimento e della graduazione del Reddito di cura.

3. Nei casi in cui la persona assistita sia persona anziana non autosufficiente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, la valutazione multidimensionale unificata e il Progetto di assistenza individuale integrato (PAI) di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo individuano, ove presente, il *caregiver* familiare nonché il relativo carico assistenziale, espresso in termini di ore, ai fini del riconoscimento e della graduazione del Reddito di cura.

4. Qualora, alla data di presentazione della domanda di Reddito di cura, il progetto di vita o il PAI risultino già adottati ma non rechino l'individuazione del *caregiver* familiare o del relativo carico assistenziale, si procede alla relativa integrazione nell'ambito dei medesimi strumenti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando il coordinamento tra l'INPS e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari competenti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre quelli previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Prestazioni essenziali di sostegno ai caregiver familiari)

1. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, lo Stato assicura l'individuazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie essenziali destinate ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e dei vincoli di finanza pubblica.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono finalizzate, in coerenza con i bisogni assistenziali della persona assistita e con la condizione socio-economica del nucleo familiare, a garantire in particolare:

a) interventi di sollievo e supporto, anche temporanei, in caso di emergenza o impedimento del *caregiver*;

b) servizi di assistenza di base e di supporto domiciliare;

c) misure di informazione, orientamento e formazione sul ruolo e sui compiti del *caregiver* familiare;

d) forme di supporto psicologico e di prevenzione del disagio psicofisico;

e) strumenti di facilitazione nell'accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi;

f) iniziative di sostegno alla conciliazione tra attività di cura e lavoro;

g) iniziative di sostegno in favore degli studenti *caregiver*;

h) azioni volte a favorire reti di supporto sociale e solidale, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali;

i) percorsi di accompagnamento e reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare al termine dell'attività di cura;

l) misure di tutela economica e sociale transitoria in caso di cessazione improvvisa dell'attività di cura per decesso o istituzionalizzazione della persona assistita;

m) riconoscimento e valorizzazione delle competenze maturate dal *caregiver* familiare nel periodo di assistenza, anche ai fini formativi e professionali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle prestazioni di cui al presente articolo e i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Compatibilità del Reddito di cura con altri istituti di sostegno)

1. Il Reddito di cura è compatibile con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché con ogni altra prestazione economica riconosciuta alla persona con disabilità in ragione della sua condizione di non autosufficienza.

2. Il Reddito di cura è compatibile con i permessi e i congedi previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il Reddito di cura è compatibile con l'Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito o di inclusione e tirocinio sociale di carattere nazionale, regionale o locale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, in materia di esclusione ai fini della formazione del reddito imponibile e del calcolo dell'ISEE.

4. Al fine di evitare duplicazioni e garantire l'equità del sistema, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità di coordinamento tra il Reddito di cura e le prestazioni di sostegno al reddito, fermo restando che il Reddito di cura costituisce riconoscimento economico dell'attività di cura svolta e non misura di assistenza al reddito.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, complessivamente pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 7.

2. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del red-

dito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028 è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore a 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta

2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al primo periodo trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini del presente comma, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche di dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta

straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. A decorrere dall'anno 2026 sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale nonché, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative dell'Unione europea e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 2.150 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

7. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2028, l'aliquota di cui al precedente periodo è incrementata al 28 per cento ».